

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Falchi Antincendio - ODV"



Il giorno 26 del mese novembre anno 2020 regolarmente convocata nel rispetto del DCPM del 24 Ottobre 2020 si è riunita in via telematica l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) **Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017;**
- 2) **Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117.**

Alle ore 19:00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Ventre Giuseppe dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene indicato come segretario la volontaria del gaudio antonella

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea tutti i soci relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

I punto all'OdG: Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Così come previsto dal succitato D.Lgs. è necessario procedere all'integrazione della Denominazione Sociale dell'associazione, pertanto il presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da "Associazione falchi Antincendio - Avellino" ad "**Associazione Falchi Antincendio Avellino OdV**".

I presenti si esprimano all'unanimità sulla nuova denominazione dell'associazione.

Si discute il punto successivo.

Il punto all'OdG: Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante (All. "A"). Si procede alla discussione del successivo punto posto all'OdG. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 21:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



STATUTO

ASSOCIAZIONE FALCHI ANTINCENDIO AVELLINO ODV

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**ASSOCIAZIONE FALCHI ANTINCENDIO AVELLINO ODV**" che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in VIA G. PALATUCCI, SNC - C/O UTM nel comune di Avellino (AV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti..

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è/sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Nonché svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre



nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Tutte le attività dell'Associazione sono finalizzate a rendere un servizio di volontariato per situazioni di bisogno del singolo o della collettività nei settori della protezione civile e dell'ambiente. - L'Associazione Falchi Antincendio in particolare si propone di:

- a) prevenire e reprimere gli incendi boschivi;
- b) prevenire e limitare altri eventi pregiudizievoli per il bosco e l'ambiente;
- c) perseguire ove possibile e tramite specifiche strutture ed unità di intervento, sia nel momento della previsione-prevenzione che in quello del soccorso, attività di protezione civile, cooperando con l'azione delle Istituzioni e degli Enti Pubblici preposti e svolgendo i servizi da questi suggeriti o richiesti;
- d) istruire, qualificare e specializzare i soci per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con istituti, Enti, Istituzioni o singoli esperti esterni all' Associazione;
- e) organizzare il soccorso per la ricerca di persone disperse in superficie e sepolte da macerie, avvalendosi di unità cinofile da soccorso;
- f) istituire, facilitandone l'uso ai propri associati, campi di addestramento specializzati per l'addestramento di unità cinofile da soccorso;
- g) perseguire finalità di previsione, studio, ricerca, educazione in ordine al problema degli incendi boschivi e, subordinatamente, degli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente;
- h) acquisire, mantenere e ampliare la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle attività statutarie;
- i) promuovere conferenze, incontri, campagne scolastiche e diffondere pubblicazioni per sensibilizzare il problema degli incendi e altri eventi pregiudizievoli per il bosco e per l'ambiente;
- j) organizzare manifestazioni, attività d'istruzione, raccolta di documentazione e di dati, proiezioni di films e diapositive, convegni, seminari, dibattiti, gite e visite guidate al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ambientale;
- k) avvicinare gli associati alla natura onde conoscerla, rispettarla, tutelarla, anche approfondendo, in particolare con i giovani, i problemi di difesa dall'inquinamento e di salvaguardia dell'ambiente naturale;
- l) svolgere e promuovere le attività per l'impiego, a titolo gratuito e volontario, di operatori nella vigilanza e prevenzione alle emergenze ambientali; all'uopo l'Associazione potrà chiedere all'Autorità competente la nomina di guardie giurate ittiche - ecologiche - ambientali - protezionistiche - zoofile volontarie previste da leggi nazionali e regionali per la salvaguardia ambientale e per la protezione della fauna;
- m) promuovere e favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio storicoartistico-ambientale; n) tutelare l'ambiente tramite la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi; o) sostenere la difesa dell'ambiente da tutte le degradazioni e la ricerca delle cause dirette ed indirette di tale degradazione;
- p) incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- q) promuovere la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali e dell'energia anche attraverso la ricerca scientifica;
- r) sostenere il riciclaggio e l'incentivazione alla raccolta differenziata di rifiuti solidi;
- s) collaborare e cooperare con Associazioni ed enti aventi scopi assimilabili a quelli enunciati nel presente Statuto;
- t) promuovere e organizzare iniziative socio-culturali, sportive e ricreative;
- u) mettere in essere tutti le attività necessarie tese all'assistenza di cittadini svantaggiati, siano essi anziani, bambini, portatori di handicap, extracomunitari e quant'altro;
- v) svolgere interventi di solidarietà per pubblica assistenza e protezione civile.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura della prevenzione.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.



Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche -

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Digitized by Google

Art. 8 - (Competenze territoriali e struttura dell'Associazione)

L'attività dell'Associazione è limitata, preferibilmente, al territorio della Provincia di Avellino, ma potrà essere estesa anche in tutto il territorio della Comunità Europea.

L'Associazione, al fine di poter meglio raggiungere gli scopi sociali, è strutturata su più livelli.

La struttura dell'Associazione prevede:

- a) un livello centrale, costituito da:
 - Sede Provinciale
- b) un livello periferico, costituito da:
 - Sezioni
 - Distaccamenti

Art. 9 - (Le Sezioni)

Le Sezioni hanno il compito di perseguire le finalità statutarie nell'ambito territoriale di loro competenza e devono essere dotate di Atto Costitutivo e Statuto autonomi.

Tali statuti devono recepire le previsioni statutarie espresse dal presente Statuto e devono essere inviati alla Sede Provinciale, il quale esprime parere di legittimità e congruità statutarie. Le Sezioni sono costituite dalla Sede Provinciale con apposita delibera e hanno la competenza territoriale loro attribuita da quest'ultima.

Possono essere formate da un numero imprecisato di soci, purché superiore a 15 Soci Operativi.

Le Sezioni periferiche godono di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio.

Delle obbligazioni contratte dalle Sezioni rispondono unicamente gli stessi con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e le responsabilità della Sede Provinciale.

Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile delle Sezioni sono responsabili solidamente coloro che li hanno posti in essere.

Art. 10 - (I Distaccamenti)

Per meglio perseguire i fini dell'Associazione, la Sede Provinciale può dar vita a Distaccamenti. I Distaccamenti sono istituiti dalla Sede Provinciale che ne ratifica la costituzione con apposita delibera.

Possono essere formati da un numero imprecisato di soci e sono istituiti dalla Sede Provinciale in via:

- a) transitoria, quale eventuale fase propedeutica alla costituzione di una Sezione;
- b) temporanea, per fronteggiare esigenze operative o organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli Distaccamenti è decisa caso per caso dalla Sede Provinciale, dal quale i Distaccamenti stessi dipendono a tutti gli effetti.

Sono dotati di mezzi ed equipaggiamenti dalla Sede Provinciale da cui dipendono, nei limiti di disponibilità della stessa.

ART. 11 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12 - (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda



convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti dell'organo di amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 1 delega

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 - (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti che va da 5 a 11 eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per due mandati.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro uniconazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

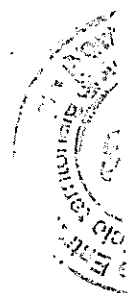
ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21 - (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 26 - (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

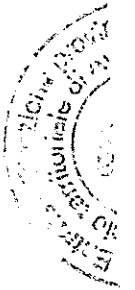
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 - (Affiliazioni)

a) Possono affiliarsi all'Associazione Falchi Antincendio gruppi, associazioni, circoli anche a carattere ricreativo, enti, organismi privati o pubblici e qualunque struttura associata, disciplinati da uno statuto conforme e compatibile a quello adottato dall'Associazione Falchi Antincendio. Per essere affiliati i predetti organismi dovranno produrre domanda su apposito



modulo, allegare l'atto costitutivo e lo statuto, indicare il legale rappresentante che potrà firmare il protocollo di affiliazione e versare, anticipatamente una somma in danaro, come indicato annualmente dal Consiglio Direttivo, essa sarà restituita in caso di mancato accoglimento della domanda.

L'atto di affiliazione viene deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di Direttivo e sancito con apposito "protocollo d'intesa".

Lo stato di affiliata comporta la possibilità:

- di poter utilizzare la sede dell'Associazione, le attrezzature ed i mezzi previa negoziazione delle intese;
- di ottenere l'estensione dei diritti rivenienti dai riconoscimenti di legge, conservando la piena autonomia amministrativa, contabile e associativa.

Lo stato di affiliata va rinnovato annualmente con la stessa procedura della richiesta di affiliazione.

b) Il Consiglio Direttivo, con deliberazione a maggioranza assoluta, può decidere di affiliarsi e/o far parte integrante di gruppi, associazioni, circoli anche a carattere ricreativo, enti, organismi privati o pubblici e qualunque struttura associata che hanno finalità simili, conformi, integrative a quelle dell'Associazione Falchi Antincendio.

ART. 28 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

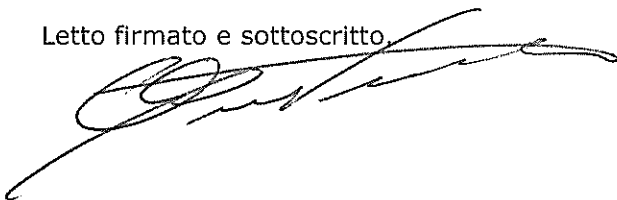
In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 29 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.



DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO
10 MAR. 2021 386
Eseguita registrazione il ann.
Serie 111 Versamento effettuato il co.
Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.
n° Banca
Cod. Az. Cab.
per €
(.....) **A. IL DIRETTORE**
L'addetto
Assistente Tributaria
Sordano

